

Allegato A)

AVVISO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE DEGLI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- *dell'articolo 17 della Legge n. 196/97;*
- *del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 25.05.2001;*
- *della delibera di Giunta regionale n. 1337 del 10.12.2001.*
- *della delibera della Giunta regionale n. 436 del 12 maggio 2003 con la quale si approvano la direttiva regionale per il funzionamento a regime del sistema regionale di accreditamento, il dispositivo operativo ed il sistema di valutazione ed alla quale in particolare si rimanda.*

Art. 1 – Finalità generali

Il presente avviso ha come oggetto l'accREDITAMENTO delle sedi operative localizzate in Toscana presso le quali gli organismi formativi e/o orientativi realizzano o intendono realizzare attività formative e/o orientative sul territorio regionale:

- A) finanziate o cofinanziate con fondi pubblici e selezionate mediante bandi per chiamata di progetti (compresi gli strumenti a domanda individuale)
- B) riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 70/94 e sue modifiche

Nell'ambito degli indirizzi e degli atti normativi indicati in premessa con il presente avviso la Regione Toscana attiva le procedure per l'accesso al sistema regionale di accREDITAMENTO sulla base di un dispositivo operativo che prevede la realizzazione di un percorso, finalizzato a consentire agli Organismi di formazione e/o orientamento che intendano operare nel territorio regionale, il conseguimento di standard minimi di qualità, indispensabili per lo svolgimento di attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 70/94 e sue modifiche.

Art. 2 Validità dell'avviso e suoi aggiornamenti.

Il presente avviso ha durata e validità permanente, sino a sua eventuale revoca.

Le domande di accREDITAMENTO possono essere presentate in qualsiasi momento, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT dell' avviso stesso. Il formulario on-line necessario per la predisposizione della domanda sarà reso disponibile all'indirizzo www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsedi.htm a partire da tale data.

L'avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema regionale di accREDITAMENTO, nel dispositivo operativo e nel sistema di valutazione (allegati A, B, C della delibera della giunta regionale 436/2003), o quale decisione del Servizio competente finalizzata ad una migliore attuazione dell'avviso stesso.

In ogni caso, sino al 20 giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di modifica dell'avviso, le domande di accreditamento saranno presentate, istruite e valutate secondo la disciplina contenuta nell'avviso non modificato.

Interscorso tale periodo le domande saranno presentate, istruite e valutate sulla base dell'avviso modificato.

Art. 3 – Destinatari dell'accREDITamento: soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Sono tenute a presentare domanda di accreditamento tutte le sedi operative di Organismi di formazione e/o orientamento, localizzate in Toscana, che intendano organizzare ed erogare in Toscana attività di orientamento e/o formazione, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto della programmazione regionale.

Tali disposizioni si applicano anche alle attività riconosciute di cui all'articolo 10 della L.R.T. 70/94, nonché alle sedi operative che svolgono attività di formazione e/o orientamento offerte ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc).

Per Organismo di formazione e/o orientamento deve intendersi un qualsiasi soggetto, pubblico o privato, dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione e/o l'orientamento tra le proprie finalità statutarie o comunque chiaramente rilevabili da documenti oggettivi puntualmente richiamati nell'articolo 5 punto 2 del presente avviso.

Esso può essere dotato di una o più sedi operative, compresa l'eventuale sede centrale.

Per sede operativa di Organismo di formazione e/o orientamento deve intendersi qualsiasi struttura nella disponibilità dell'Organismo caratterizzata da:

- assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
 - ✓ direzione e coordinamento di sede
 - ✓ gestione economico - amministrativa
 - ✓ gestione operativa
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

La sede operativa deve dimostrare di godere di una disponibilità continuativa nel tempo almeno dei locali ad uso ufficio, ove si svolgono le attività organizzative e amministrative. In particolare dovrà essere documentata la disponibilità garantita, continuata nel tempo (almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda) dei locali uso ufficio.

Le funzioni sopra elencate vengono illustrate in dettaglio nell'allegato C al presente avviso.

In strutture complesse, le funzioni sopra indicate possono essere assolte da livelli centrali/superiori dell'Organismo di appartenenza (ovvero presidiate in altra sede); in tal caso deve comunque essere garantita la rintracciabilità dei dati relativi alla singola sede operativa.

Il presidio del processo di erogazione deve comunque essere garantito direttamente dalla sede operativa.

L'Organismo di formazione e/o orientamento è il soggetto a cura del quale deve essere presentata la domanda di accreditamento, unitamente a tanti formulari quante sono le sedi operative che intende accreditare.

Ai fini dell'accREDITAMENTO si deve distinguere tra:

- a) sedi operative di Organismi di nuova costituzione o nuove sedi operative di Organismi già operanti, d'ora in poi definite entrambe *sedi di nuova costituzione*
- b) sedi operative già esistenti.

Sono da considerarsi sedi operative di nuova costituzione:

- a.1) le sedi operative costitutesi in data successiva al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata domanda di accREDITAMENTO;
- a.2) le sedi operative costitutesi antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda, che non abbiano svolto nel corso del biennio precedente all'anno di presentazione della domanda e concluso, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della domanda, attività formativa e/o orientativa finanziata con fondi pubblici o non abbiano svolto e concluso nel periodo indicato almeno una annualità in caso di interventi riferibili all'obbligo formativo di durata pluriennale, né abbiano concluso nello stesso periodo, almeno una attività riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della L.R.70/94 e sue modifiche (o svolto almeno una annualità in caso di attività pluriennale).

b) Sono considerate sedi operative già esistenti le sedi operative costitutesi antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda che abbiano comunque svolto nel corso del biennio precedente all'anno di presentazione della domanda e concluso, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della domanda almeno un corso finanziato, interamente o parzialmente, con fondi pubblici o abbiano svolto e concluso nel periodo indicato almeno una annualità in caso di interventi riferibili all'obbligo formativo di durata pluriennale, o abbiano concluso nello stesso periodo attività riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della L.R.70/94 e sue modifiche (o svolto almeno una annualità in caso di attività pluriennale).

In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio.

Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Ai fini dell'accREDITAMENTO, qualora nell'atto costitutivo del nuovo organismo, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetti precedenti, come previsto dal Codice civile, l'esperienza pregressa dei soggetti precedenti può essere riconosciuta alla sede operativa del nuovo organismo, la quale verrà considerata quale sede già esistente.

Qualora un organismo si configuri giuridicamente come “Consorzio” possono darsi i seguenti casi:

- 1) il Consorzio ha una o più sedi operative proprie che non coincidono con le sedi operative degli organismi consorziati;
- 2) il Consorzio ha una o più sedi proprie che coincidono con le sedi operative degli organismi consorziati.

Nel caso di cui al punto 1):

- 1.1. il Consorzio può richiedere l’accreditamento delle proprie sedi;
- 1.2. ciascuno degli organismi consorziati può richiedere l’accreditamento per la/le propria/e sede/i operative.

Nel caso di cui al punto 2):

- 2.1 il Consorzio può richiedere l’accreditamento della/e sede/i operativa/e, mentre gli organismi consorziati non possono presentare domanda di accreditamento per le proprie sedi operative.

Ai fini dell’accreditamento, per definire la sede operativa di un Consorzio quale sede operativa già esistente o di nuova costituzione si fa riferimento all’attività pregressa svolta dalla sede operativa in qualità di sede operativa del Consorzio.

L’accreditamento può essere richiesto sia per le sedi operative di cui al punto a), sia per le sedi operative di cui al punto b).

La procedura di accreditamento delle sedi operative di cui al punto a) è basata su di una versione ridotta del modello operativo.

Qualora una sede operativa, anche già esistente, presenti domanda di accreditamento per un ambito o macrotipologia di attività nel quale la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell’ambito o macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione.

Qualora una sede operativa sia già esistente esclusivamente nel campo delle attività riconosciute di cui all’articolo 10 della LR 70/94 e modifiche, ai fini dell’accreditamento per lo svolgimento di attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche viene equiparata a sede di nuova costituzione.

Le Università possono presentare domanda di accreditamento per *corsi di studio* quali sedi operative, ad eccezione unicamente della Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento di Pisa che può presentare domanda di accreditamento per le proprie *divisioni* quali sedi operative.

Nell’ambito delle Istituzioni scolastiche possono presentare domanda di accreditamento gli Istituti scolastici superiori. Possono altresì presentare domanda i Centri territoriali permanenti.

Per le Università ed analoghi Organismi complessi, in cui alcune funzioni possono essere assolate a livelli centrali/superiori, l’accreditamento di una sede operativa non è, comunque, derivabile da quello di eventuali altre sedi del medesimo Organismo.

Per la realizzazione di progetti formativi e/o orientativi, in caso di associazione di più soggetti, l’obbligo di accreditamento delle sedi operative degli stessi e l’applicazione di

quanto previsto nell'articolo 11 della direttiva regionale approvata con delibera della giunta regionale n. 436/03 si estende a tutti i soggetti attuatori, in relazione alle sedi operative degli stessi coinvolte nella realizzazione del progetto. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non strettamente formativa e/o orientativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative e/o orientative eventualmente previste nel progetto.

Nei casi di delega di attività formativa e/o orientativa previsti dalla vigente normativa, è richiesto l'accREDITAMENTO dei soggetti delegati.

Nei casi di aziende che affidino attività formative e/o orientative finanziate rivolte ai propri dipendenti ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono realizzare tali attività esclusivamente tramite proprie sedi operative accreditate.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività le sedi operative accreditate hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo della propria sede operativa, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo operativo di accreditamento prevede in relazione all'adeguatezza dei locali. Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in sede di progetto esecutivo.

Non sono soggetti all'accREDITAMENTO, limitatamente alle attività ivi indicate:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate;
- le aziende, per le attività stage e tirocinio che in esse vengono realizzate;
- le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica e di ricerca, limitatamente a tali servizi;
- gli istituti scolastici, per le attività formative/orientative rivolte ai propri studenti (dell'ultimo e penultimo anno dell'obbligo scolastico o comunque con difficoltà di apprendimento) esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica (misura C2 POR Ob. 3);
- i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale, ancorché tali interventi siano valutabili in termini di crediti formativi all'interno di ulteriori interventi di carattere formale svolti da sedi accreditate, in coerenza con le normative di riferimento in materia di riconoscimento di crediti che si andranno definendo a livello nazionale e regionale.
- i corsi di studio universitari limitatamente alle attività di formazione istituzionale rivolte ad utenti che beneficiano di voucher.

Art. 4 – Ambiti e tipologie di accreditamento

Le attività per il cui svolgimento la Regione richiede l'accreditamento delle sedi operative che le gestiscono e realizzano sono le seguenti:

1. *attività di orientamento*: ovvero

- ◆ Orientamento di 1° livello – accoglienza e informazione, colloquio breve (D.Lgs. 21.04.2000 n. 181), colloquio e screening iniziale dell'utenza;
- ◆ Orientamento di 2° livello – colloquio orientativo, *counselling*, bilancio di competenze individuale e per gruppi, azioni di orientamento;
- ◆ Orientamento integrato ad azioni di politica attiva del lavoro: orientamento all'autoimprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio ed al consolidamento di nuova impresa (tutoraggio e accompagnamento all'aspirante e al neo imprenditore); attività di job club (ad es. accoglienza/bilancio di competenze/tirocinio per target di utenza); strategie e metodologie personali per la ricerca di occupazione e l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro come lavoratore dipendente e/o autonomo; servizi a supporto dell'offerta lavoratori (ad es. accoglienza/colloquio orientativo/bilancio di competenze/tirocinio orientativo); servizi a supporto della domanda delle aziende (ad es. accoglienza/informazione/analisi dei fabbisogni); orientamento per *work experiences* limitatamente ai tirocini ad attività di selezione orientativa; attività di tutoraggio, verifica dell'esperienza a definizione del progetto.
- ◆ Azioni trasversali – orientamento attraverso produzione di modelli operativi trasferibili destinati a *target* di utenze specifiche, orientamento per la mobilità geografica (inteso come complesso di azioni finalizzate all'informazione, aiuto alla scelta, accompagnamento, per persone che desiderano trasferirsi in località diversa da quella di residenza, per finalità di studio, formazione, lavoro).

2. *attività di formazione*: ovvero

- ◆ *Formazione per l'obbligo formativo* - Interventi formativi - corsuali, individualizzati e personalizzati - come previsti dalla L.144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c), ovvero percorsi destinati ai giovani della fascia d'età 15 - 18 anni che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare la scuola o che hanno cessato di frequentare sia la scuola che le attività formative. L'obbligo formativo può essere assolto nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato, nonché in percorsi formativi integrati volti al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo scolastico.
- ◆ *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore* - Interventi formativi – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità. Tipologia degli interventi: a) formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; b) percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS) ai sensi della legge 144/99 articolo 69; c) formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea; d) alta formazione post laurea e) iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali.
- ◆ *Formazione continua* - Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione, perfezionamento, qualificazione

e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post obbligo formativo, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.

L'accreditamento viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i quali la sede operativa chiede di essere accreditata.

Tali ambiti sono:

- *servizi di orientamento* come definiti al precedente punto 1, per tutte le tipologie di destinatari;
- *servizi di formazione* distinti nelle tre macrotipologie di cui al precedente punto 2.

Relativamente ai servizi formativi, le sedi operative possono richiedere l'accreditamento per una o più delle macrotipologie.

Le sedi operative per i servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento. Tali servizi possono essere gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, oppure indirettamente facendo ricorso ad altre sedi accreditate per tale ambito.

In ogni caso l'accreditamento ottenuto per le attività di formazione ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività formative e/o orientative finanziate con fondi pubblici in uno o più ambiti/macrotipologie ha validità automaticamente anche come accreditamento per realizzare attività riconosciute ai sensi della LR 70/94 articolo 10 nello stesso ambito/macrotipologia per i quali l'accreditamento è stato rilasciato per le attività finanziate.

In allegato al presente avviso (allegato B) si fornisce una tabella contenente un quadro indicativo dell'incrocio fra interventi previsti nelle diverse misure del Complemento di programmazione POR Ob. 3 FSE 2000-2006, gli ambiti e le macrotipologie sopra descritti.

Art 5 La domanda di accreditamento: contenuti e modalità di presentazione.

La domanda deve essere formalmente avanzata dall'Organismo formativo e/o orientativo, completa di un formulario per ciascuna delle proprie sedi operative per le quali richiede l'accreditamento.

Domanda e formulario/i devono essere compilati on-line all'indirizzo www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsedi.htm e presentati sia in formato telematico che in formato cartaceo.

Il plico contenente la stampa cartacea della domanda, del formulario e di tutta la documentazione richiesta deve essere inviato, mediante servizio postale (raccomandata), al:

Servizio FSE Sistema della Formazione Professionale - Dipartimento Politiche formative e Beni culturali della Regione Toscana, p.zza della Libertà, 15 - 50129 FIRENZE.

Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Domanda accreditamento".

Sulla domanda deve essere apposta marca da bollo di euro 10,33 (fatta eccezione per gli enti che non vi sono tenuti secondo la vigente normativa).

Domanda e formulario/i devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Organismo che presenta la domanda, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 articolo 38 comma 3, ovvero allegando copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità.

La copia cartacea del formulario deve riportare fedelmente quanto contenuto nel formulario compilato ed inviato per via telematica: in caso di discordanze farà fede la copia cartacea.

Le Dichiarazioni sostitutive, i cui fac simili sono presenti on-line, devono essere sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere sottoscritte ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 articolo 38 comma 3, ovvero allegando copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità del soggetto ivi indicato a seconda della tipologia di dichiarazione.

Alla copia cartacea della domanda devono inoltre essere allegati:

1 - copia dei bilanci dei due anni antecedenti all'anno nel quale viene presentata domanda di accreditamento;

2 - copia dello statuto/atto costitutivo.

Qualora trattasi di soggetto giuridico non tenuto dalla vigente normativa all'adozione di statuto/atto costitutivo, deve essere allegata alla domanda copia della visura camerale.

Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, oltre allo statuto/atto costitutivo devono essere allegati alla domanda anche tali atti.

Qualora trattasi di ente che possieda finalità formative e/o orientative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento.

Gli Istituti scolastici e le Università non devono allegare i documenti di cui al punto 2.

Non viene ritenuta ammissibile la produzione, in luogo dei documenti come specificati nel precedente punto 2, di dichiarazioni sostitutive a cura del legale rappresentante.

Art. 6 Semplificazione della documentazione per le domande di ampliamento dell'accREDITAMENTO.

Possono presentare domanda sul presente avviso anche gli Organismi formativi e/o orientativi per proprie sedi già accreditate che vogliano ampliare l'accREDITAMENTO ad altro ambito/macrotipologia.

In tali casi non devono essere allegate alla nuova domanda le dichiarazioni già prodotte nell'ambito della precedente domanda di accREDITAMENTO, purché:

- i dati che si debbono dichiarare con la nuova domanda non risultino modificati/diversi rispetto ai dati dichiarati con la domanda precedente;
- non siano trascorsi più di 24 mesi dalla presentazione della precedente domanda.

Si indicano di seguito le dichiarazioni che, purché nel rispetto delle condizioni sopra dette, non devono essere nuovamente allegate:

- 1 assetto societario;
- 2 autocertificazione legale rappresentante;
- 3 contenziosi sede;
- 5 referenze bancarie;
- 6 autocertificazione Direttore;
- 7 autocertificazione responsabile economico amministrativo;
- 8 bilancio;
- 9 sicurezza;
- 10 disponibilità ai sopralluoghi
- 11 titoli disponibilità dei locali.

Potrà inoltre non essere allegata copia del bilancio relativa al primo e/o al secondo anno antecedenti a quelli di presentazione della domanda nei seguenti casi e condizioni:

- la nuova domanda di ampliamento viene presentata nello stesso anno solare nel quale è stata avanzata la precedente domanda di accreditamento: in tale caso non devono essere allegate le copie dei bilanci di entrambi gli anni antecedenti alla domanda;
- la nuova domanda di ampliamento interviene nell'anno successivo a quello nel quale è stata avanzata la precedente domanda di accreditamento: in tale caso non deve essere allegata la copia del bilancio relativa al primo dei due anni antecedenti l'anno di presentazione della nuova domanda, mentre dovrà regolarmente essere allegata quella relativa al secondo anno.

Potrà altresì non essere allegato lo statuto/atto costitutivo/visura camerale/altro atto come specificato al punto 2 dell'articolo 5, purché tali atti contengano esplicito riferimento alle finalità formative e/o orientative e purché non modificati rispetto a quelli già presentati in sede di prima domanda.

La semplificazione della documentazione di cui al presente articolo non si applica alla domanda di accreditamento presentata da sedi che, pur avendo già avanzato domanda di accreditamento precedentemente, non siano risultate accreditate in alcun ambito/macrotipologia.

Art. 7 Ammissibilità della domanda di accreditamento

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche degli Organismi formativi e/o orientativi e delle relative sedi operative. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accreditamento:
 - a) la non localizzazione della sede operativa in Toscana. Perché una sede operativa sia localizzata in Toscana occorre che i locali (uso ufficio, aula didattica, laboratorio informatico) prescritti quali requisiti minimi della sede, necessari per l'ottenimento

dell'accreditamento siano localizzati sul territorio regionale. Non è invece rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda la localizzazione fuori regione della sede legale dell'Organismo richiedente.

b) l'impossibilità di rilevare la presenza di finalità formative e/o orientative nello statuto/atto costitutivo o negli altri atti puntualmente indicati al punto 2 dell'articolo 5.

- essere presentata, a pena di esclusione, da Organismo che non abbia un qualsiasi rapporto – in qualità di controllato o controllore - con il Soggetto terzo che cura il servizio di accreditamento per conto della Regione;
- essere completa degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive richieste, regolarmente sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla/e copia/e cartacea/e del formulario, sottoscritto/i dove richiesto dal/i legale/i rappresentante/i di ciascuna sede per la quale si richiede l'accreditamento, e conforme/i alla/e copia/e inviata/e per via telematica, così come indicato all'articolo 5.

Art. 8 – Il dispositivo di accreditamento e il sistema di valutazione.

L'accreditamento viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi della sede per la quale l'Organismo richiede l'accreditamento, come previsti nel *Dispositivo operativo di accreditamento* (allegato B alla delibera G.R.T. n. 436 del 12.5.2003).

La verifica del possesso dei requisiti di accreditamento è effettuata da un soggetto terzo individuato con procedura di evidenza pubblica a cura dei competenti uffici regionali. Tale soggetto curerà anche le verifiche e gli *audit* successivi al rilascio dell'accreditamento e finalizzati a verificare il perdurare delle condizioni di accreditamento.

Il sistema di valutazione del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento in base ai criteri ed agli indicatori definiti nel modello operativo, come pure le modalità di verifica, è tradotto in un sistema di punteggi (allegato C alla delibera G.R.T. n. 436 del 12.05.2003).

Art. 9 Procedura di accreditamento ed esiti possibili delle istruttorie.

La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla e la trasmette al soggetto terzo.

Il soggetto terzo entro 90 giorni dal ricevimento di ciascuna domanda di accreditamento effettua su di essa:

- una verifica di ammissibilità;
- una verifica documentale nella quale viene esaminata la documentazione prodotta;
- una verifica in loco nella quale si accerta la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti e sulla base di quanto dichiarato nel formulario, e si valutano i criteri e gli indicatori previsti nel modello di accreditamento, effettuando anche i colloqui previsti per alcuni indicatori.

Al termine delle verifiche il soggetto terzo invia alla Regione ed alla sede operativa verificata il dossier di valutazione, comprendente i punteggi raggiunti, eventuali osservazioni tecniche. Sulla base del dossier di valutazione la Regione, mediante decreto del

dirigente del *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale*, decide dell'accREDITAMENTO della sede operativa.

Relativamente alla verifica in loco di cui al punto (c), il soggetto terzo è tenuto a comunicare per scritto a ciascuna sede almeno 20 giorni prima la realizzazione della verifica stessa:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi dei propri operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la sede avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta al soggetto terzo. Tale facoltà è esercitabile dalla sede per una sola volta.

L'irreperibilità dei responsabili di una sede che renda impossibile agli operatori del soggetto terzo l'individuazione di una data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c) sopra citato, determina il rigetto della domanda di accREDITAMENTO.

L'eventuale rinuncia di una sede al proseguimento dell'iter di accREDITAMENTO, deve essere segnalata dalla stessa con raccomandata A.R. alla Regione e contestualmente al soggetto terzo prima della comunicazione da parte di quest'ultimo della data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c). Qualora tale segnalazione venga inviata dopo tale termine, la domanda di accREDITAMENTO viene automaticamente rigettata.

Qualora la sede abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica di cui al punto (c), deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Qualsiasi Organismo la cui domanda di accREDITAMENTO sia stata rigettata in prima istanza relativamente a una o più sedi operative, potrà presentare una sola altra volta domanda di accREDITAMENTO per ciascuna sede operativa non accREDITATA in prima istanza.

Le sedi operative che presenteranno domanda di accREDITAMENTO entro il 31/12/2003 verranno verificate inizialmente solo sugli indicatori di primo livello. A partire dal 01/01/2004 tutte le sedi operative – sia quelle che hanno presentato domanda in precedenza sia quelle che la presenteranno successivamente - verranno verificate su tutti gli indicatori previsti dal dispositivo.

Tutte le sedi operative che ottengono l'accREDITAMENTO sono soggette a controlli e verifiche annuali effettuate dal soggetto terzo, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITAMENTO. Gli esiti di tali verifiche costituiscono un aggiornamento del dossier di valutazione e permetteranno alla Regione di monitorare l'andamento del percorso di qualità intrapreso dalle sedi operative

Gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accREDITAMENTO, in base a punteggi determinati sulla base del sistema di valutazione, sono i seguenti:

Esito A): rigetto della domanda di accreditamento, quando la sede operativa ottenga un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima per l'accesso in accreditamento.

Esito B): accreditamento provvisorio, è previsto soltanto per sedi operative di nuova costituzione che, in base ai requisiti loro richiesti, superino la soglia minima per l'accesso stabilita per queste tipologie di sede. In tale caso la sede potrà ottenere l'accreditamento senza condizioni previa verifica del possesso, alla scadenza del secondo anno dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio, di tutti i requisiti previsti nel modello operativo completo.

Esito C) accreditamento senza alcuna condizione. E' previsto soltanto per sedi già esistenti.

Art. 10 – Rapporto tra accreditamento regionale e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità

Ai sensi dell'art. 7 del DM 166/01, le sedi operative già in possesso del sistema qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni o degli altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo, verificati dalla Regione Toscana e indicati in apposito documento allegato al presente avviso (allegato D), potranno essere accreditate con una procedura semplificata che prevede la verifica del possesso dei requisiti non compresi compiutamente nel sistema di qualità adottato.

Qualora la sede operativa possieda uno di tali sistemi di gestione della qualità certificati/accreditati, potrà presentare domanda di accreditamento, fornendo contestualmente al formulario la documentazione relativa al sistema certificato e quella relativa ai requisiti non compresi o non compiutamente compresi nel sistema di qualità, facendo riferimento alla matrice di confronto realizzata dalla Regione Toscana nell'allegato sopra citato.

Tutte le sedi operative che ottengono l'accreditamento, se non già in possesso di un sistema di qualità certificato/accreditato, devono adottarne uno tra quelli riconosciuti a livello internazionale e/o europeo, entro due anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di accreditamento.

Qualora un Organismo in possesso di un accreditamento in ambiti specifici, concesso in base a determinate norme comunitarie, nazionali e regionali, intenda chiedere l'accreditamento per una sede operativa usufruendo di un percorso abbreviato, potrà preliminarmente alla presentazione della domanda di accreditamento trasmettere alla Regione un documento di comparazione tra i requisiti previsti dal modello di accreditamento regionale di cui al presente avviso e quelli soddisfatti dal diverso sistema di accreditamento ottenuto in ambito specifico dalla sede operativa. Sulla base di tale documento e della valutazione che di esso darà il soggetto terzo, la Regione stabilirà i requisiti sui quali occorrerà effettuare la verifica ai fini dell'accreditamento di cui al presente avviso e conseguentemente i dati che la sede operativa dovrà fornire per permettere tale verifica.

Art. 11 – Sistema delle verifiche annuali e sanzioni per le non conformità.

Il sistema delle verifiche annuali di audit effettuate dal soggetto terzo e delle relative sanzioni per non conformità sono disciplinate sulla base di quanto stabilito dal Punto 13 della *Direttiva per l'accreditamento* (allegato A alla delibera G.R.T. n. 436/2003)

Art. 12 - Revoca dell'accreditamento

I casi in cui la sede operativa accreditata incorre nella revoca dell'accreditamento sono quelli indicati al Punto 14 della *Direttiva per l'accreditamento* (allegato A alla delibera G.R.T. n. 436/2003).

Art. 13 – Controversie

Eventuali contestazioni mosse dalla sede operativa all'operato ed alle rilevazioni del soggetto terzo devono essere presentate al *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale*, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che genera la contestazione.

Al fine di risolvere la controversia, il *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda di accreditamento;
- accreditamento;
- sospensione dell'accreditamento;
- revoca dell'accreditamento;
- pronunciamento in merito a controversie;

E' sempre possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione dell'esito della domanda di accreditamento.

Art. 14 – Rapporto con altra normativa di settore.

Dal 31.12.2003 cessa di avere effetto l'accreditamento per i soggetti che svolgono attività di apprendistato, di cui al bando approvato con decreto dirigenziale n. 2502 del 02.05.2000.

La Regione disciplinerà con proprio successivo atto le modalità con le quali le sedi operative che hanno già ottenuto l'accreditamento secondo il sistema regionale di accreditamento disciplinato dalla direttiva approvata con delibera della Giunta regionale 436/03 ed attuato con il presente avviso, o che lo ottengano in seguito, potranno richiederne l'integrazione per poter svolgere attività di formazione esterna rivolta ad apprendisti.

Art. 15 Trattamento dei dati

I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e modifiche.

Art. 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale* (dirigente responsabile Luciano Falchini).

Art. 17 Informazioni.

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo: www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsed.htm

Sul sito regionale sono altresì reperibili pagine dedicate a "Risposte a quesiti frequenti".

Informazioni sull'avviso possono inoltre essere richieste al *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale* della Regione Toscana:

e-mail: accreditamento@mail.regione.toscana.it

telefono: **055-4382328** (Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00); **055- 4382032** (Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

ALLEGATI:

- Allegato B** Tabella contenente un primo quadro indicativo dell'incrocio fra interventi previsti nelle diverse misure del Complemento di programmazione POR Ob. 3 FSE 2000-2006, gli ambiti e le macrotipologie di accreditamento
- Allegato C** Tabella descrittiva delle funzioni e delle aree operative nell'ambito dei processi di produzione ed erogazione dei servizi formativi/orientativi
- Allegato D** Matrici di confronto fra il sistema regionale di accreditamento ed i seguenti sistemi di gestione della qualità certificati/accreditati (art. 10 avviso): ISO, CAMPUSONE, EFQM, ASFOR.

/avviso2003